



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 322 del 2020, proposto da M.S.G. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Cataldo Balducci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Lizzanello, in persona del sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;

per l'accertamento e la declaratoria

dell'illegittimità del silenzio rifiuto serbato dal Comune di Lizzanello sull'istanza presentata dalla ricorrente in data 08/10/2018 per l'occupazione di suolo pubblico e per l'autorizzazione all'installazione di n. 1 cartello delle dimensioni di mt. 6,00 x 3,00 in Lizzanello (LE) sulla SP 375, prima dell'intersezione con Via Circonvallazione (lato sinistro); di n. 1 cartello delle dimensioni di mt. 6,00 x 3,00 in Lizzanello (LE) alla Via Case Sparse Petrazziedori presso intersezione con Via Ugo Foscolo; n. 1 cartello delle dimensioni di mt. 6,00 x 3,00 in Merine (frazione di Lizzanello) sulla SP 337, prima dell'intersezione con SP1 (lato destro); n. 1 cartello delle dimensioni 6,00 x 3,00 in Merine (frazione di Lizzanello) alla Via Vernole, prima dell'intersezione con Via S. Leuci (lato destro); n. 1 cartello delle dimensioni 6,00 x 3,00 in Merine (frazione di Lizzanello) alla Via Vernole; nonché per la condanna del Comune di Lizzanello a provvedere sulla medesima istanza mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 22 settembre 2020 il Cons. dott.ssa Patrizia Moro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.La Società ricorrente chiede l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità del silenzio rifiuto serbato dal Comune di Lizzanello sull'istanza dell'8.10.2018, tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico dei seguenti impianti pubblicitari:

- n. 1 cartello delle dimensioni di mt. 6,00 x 3,00 in Lizzanello (LE) sulla SP 375, prima dell'intersezione con Via Circonvallazione (lato sinistro);
- n. 1 cartello delle dimensioni di mt. 6,00 x 3,00 in Lizzanello (LE) alla Via Case Sparse Petrazziedori presso intersezione con Via Ugo Foscolo;

- n. 1 cartello delle dimensioni di mt. 6,00 x 3,00 in Merine (frazione di Lizzanello) sulla SP 337, prima dell'intersezione con SP1 (lato destro);
- n. 1 cartello delle dimensioni 6,00 x 3,00 in Merine (frazione di Lizzanello) alla Via Vernole, prima dell'intersezione con Via S. Leuci (lato destro);
- n. 1 cartello delle dimensioni 6,00 x 3,00 in Merine (frazione di Lizzanello) alla Via Vernole.

E' richiesta, conseguentemente, la condanna del Comune di Lizzanello a concludere il procedimento amministrativo di cui trattasi con un provvedimento espresso e la nomina di un Commissario ad acta nell'ipotesi in cui l'inerzia del Comune medesimo si protragga ulteriormente. A sostegno del ricorso, la Società ricorrente ha dedotto le censure di seguito sintetizzate: Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della L. n. 241/1990, degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Non si è costituito in giudizio il Comune di Lizzanello.

Alla Camera di Consiglio del 22 settembre 2020, la causa è stata introitata per la decisione.

2. Il ricorso - ritualmente proposto, ex art. 31 e 117 c.p.a - è fondato nel merito e deve, pertanto, essere accolto, risultando condivisibili le principali censure formulate dalla Società ricorrente.

2.1.- Osserva il Tribunale che l'art. 2 della Legge n. 241/1990 (che, in particolare, al comma 1, recita: *"Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso"*) sancisce il principio fondamentale di certezza del tempo amministrativo, da un lato, imponendo alla P.A. di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso, dall'altro, prescrivendo alla stessa Amministrazione di fissare il termine entro il quale il procedimento si deve concludere, stabilendo, a tal fine, il termine legale suppletivo di 30 giorni decorrente dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se trattasi di procedimento ad istanza di parte.

Secondo la giurisprudenza prevalente, *"perché possa esservi un silenzio-inadempimento dell'Amministrazione non è sufficiente che questa, compulsata da un privato che presenta una istanza, non concluda il procedimento amministrativo entro il termine astrattamente previsto per il procedimento del genere evocato con l'istanza, ma occorre che l'Amministrazione contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere; tale obbligo e, quindi, l'obbligo di procedere sull'istanza del privato, sussiste non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche nelle ipotesi che discendono da principi generali o dalla peculiarità del caso, per il quale ragioni di giustizia o rapporti esistenti tra amministrazioni ed amministrati impongono l'adozione di un provvedimento espresso, soprattutto al fine di consentire all'interessato di adire la giurisdizione per la tutela delle proprie ragioni"* (T.A.R. Lazio, Sezione Terza Ter, 16/03/2015, n. 4207; T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 11/02/2020, n. 185).

Peraltro, in materia di installazione di impianti pubblicitari, come ha di recente rilevato la Sezione (T.A.R. Puglia - Lecce Sez. III n. 487/2020), non è controvertibile la sussistenza in capo alla P.A. dell'obbligo di riscontrare espressamente le istanze dei privati, come ribadito da prevalente e condivisibile giurisprudenza, in base alla quale *"...l'apposizione di cartelli pubblicitari lungo le strade richiede un pronunciamento esplicito dell'Autorità competente venendo in considerazione interessi sensibili, quali la sicurezza stradale e la compatibilità ambientale degli impianti pubblicitari"* ed essendo, pertanto, soggetta ad autorizzazione o concessione amministrativa (in tal senso anche T.A.R. Puglia, Bari, Sezione II, 28/3/2017, n. 305).

2.2. Ciò premesso, nel peculiare caso di specie, si rileva che, dopo la presentazione della predetta istanza dell'8.10.2018 di autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico al fine di installare i cinque cartelli pubblicitari di cui in premessa (poi, ridotti a tre con la nota del 10.4.2019), e nonostante in data 5.11.2018 il Comune intimato con nota prot. n.13202 abbia comunicato l'avvio del procedimento, rilevando la regolarità della domanda di autorizzazione e richiesto documentazione integrativa, trasmessa dalla ricorrente con note del 10.4.2019 e del 6.5.2029,

il Comune intimato non si è ancora determinato sulla domanda della ricorrente; sicché il Collegio ritiene che - con ogni evidenza - il Comune intimato abbia l'obbligo di riscontrare espressamente la predetta istanza dell'8.10.2018 della Società ricorrente, non sussistendo alcun motivo che giustifichi il silenzio della P.A. protrattosi oltre il termine di trenta giorni per provvedere sull'istanza di che trattasi, nel mentre la Società odierna ricorrente (in quanto impresa esercente l'attività di promozione pubblicitaria) ha certamente un interesse qualificato a che il Comune intimato evada nei termini di legge l'istanza di autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari.

3. Per le ragioni innanzi sinteticamente illustrate, il ricorso deve essere, quindi, accolto, ordinandosi, per l'effetto, al Comune di Lizzanello, di pronunciarsi espressamente sull'istanza di autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico per l'installazione degli impianti pubblicitari di cui in premessa e comunicare la relativa determinazione alla Società ricorrente entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione ovvero, se anteriore, di comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

3. Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico del Comune di Lizzanello e liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore anticipatorio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, c.p.a., ordina al Comune di Lizzanello di provvedere, entro il termine di giorni trenta (30) decorrente dalla data di notificazione ovvero, se anteriore, di comunicazione in via amministrativa della presente decisione, pronunciandosi esplicitamente sull'istanza dell'8.10.2018 di parte ricorrente (come rettificata con la successiva nota del 10.4.2019) e comunicare la relativa determinazione alla medesima ricorrente.

Condanna il Comune di Lizzanello, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore della Società ricorrente delle spese processuali, liquidate in complessivi € 800,00 (Ottocento/00), oltre gli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore anticipatorio Avvocato Cataldo Balducci.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 22 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Enrico d'Arpe, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere, Estensore

Anna Abbate, Referendario

L'ESTENSORE

Patrizia Moro

IL PRESIDENTE

Enrico d'Arpe

IL SEGRETARIO